



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il Personale della Scuola*

Prot. n. 1064/uff.III

Roma, 20/06/05

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LL.SS

e p.c. Al Capo Dipartimento per  
l'Istruzione

SEDE

Alla Direzione Generale per  
l'Università

SEDE

OGGETTO: Valutazione dei corsi di perfezionamento nelle procedure di  
aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Per opportuna conoscenza, ai fini delle eventuali valutazioni e determinazioni di competenza si riporta il contenuto del parere reso in data 15.6.2005 dall'Ufficio Legislativo sulle problematiche di cui all'oggetto:

“Con riferimento alle note di codesta Direzione generale n.817 del 12 maggio e n.987 del 10 giugno u.s. e presa visione della nota della Direzione Generale per l'università n.1250 dell' 8 giugno u.s., riguardanti l'oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente avviso.

Va considerato che prima dell' entrata in vigore dell' articolo 1-novies della legge n.43 del 2004, la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie permanenti prevedeva, al punto C.11, un identico punteggio (3 punti) per i diplomi di specializzazione, per i master e per i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, con esame finale e coerenti con gli insegnamenti riferibili alla graduatoria d' iscrizione.

L'art.1-novies sopra citato, nel modificare il suddetto punto C.11 della tabella, ha previsto un punteggio differenziato per i diplomi di specializzazione ed i master universitari (3 punti), rispetto ai corsi di perfezionamento universitari (2 punti) ed ha confermato, per entrambe le tipologie di titoli, il requisito della durata almeno annuale dei corsi, dell'esame finale e della coerenza con gli insegnamenti riferibili alla graduatoria d' iscrizione.



Gilda degli  
insegnanti  
Latina



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il Personale della Scuola*

Ciò premesso, si condividono le argomentazioni espresse da codesta Direzione Generale con la suddetta nota del 10 giugno scorso circa la legittimità di una applicazione in senso letterale del suddetto articolo 1- novies della legge n.43/2004, tenuto anche conto delle considerazioni espresse circa l'attuale avanzato stato dei lavori di aggiornamento delle graduatorie permanenti presso i competenti uffici scolastici periferici e delle conseguenti negative ripercussioni nel caso di modifiche "in itinere" delle indicazioni già fornite per la valutazione dei suddetti titoli".

Il Direttore Generale  
F.to Giuseppe Cosentino